

<i>m. dg</i> TRIBUNALE DI PIACENZA 03303202202		
389		
19 MAR. 2020		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Settofascicolo	



Il Presidente del Tribunale

Visti i provvedimenti organizzativi adottati in data 24 e 28 febbraio 2020 nonché in data 6 e 12 marzo 2020;
 vista la interlocuzione instaurata con i Magistrati del Tribunale;
 visto il verbale della riunione del giorno 19 marzo 2020 con il Procuratore della Repubblica F.F. presso il Tribunale di Piacenza ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza

visti, in particolare, l'art. 2 del D.L. n. 11/2020 e l'art. 83 del D.L. n. 18/2020 che dispongono il rinvio di ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali a data successiva al 15 aprile 2020, con le eccezioni ivi previste;

dato atto della particolare e grave situazione epidemiologica che ancora caratterizza l'intera Provincia di Piacenza. Con riferimento al giorno 13/3 sono stati registrati n. 710 casi di contagio sui n. 2263 registrati in tutta la Regione Emilia Romagna, con un aumento di + 31 casi rispetto al giorno precedente.

Il numero dei decessi è risultato pari a n. 95 (pari al 47% del totale dei decessi fatti registrare nella intera Regione), con un " picco " di decessi (n. 21) fatto registrare nella giornata dell'11/3;

Alla data del 18/3/2020 sono stati registrati n. 1.340 casi di contagio (+ 136 rispetto al giorno precedente) con un numero complessivo di ben 201 decessi dall'inizio della pandemia.

vista la particolare situazione logistica degli Uffici Giudiziari di Piacenza

ritenuto che la primaria e fondamentale finalità rispettare le indicazioni igienico-sanitarie fornire dal Ministero della Salute, anche d'intesa con le Regioni,

dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri; dal Ministero della Giustizia e dall'All. 1 al DPCM 8 marzo 2020 al fine di evitare assembramenti all'interno degli Uffici Giudiziari di Piacenza e contatti ravvicinati tra le persone deve tenere conto anche della incidenza negativa della normativa di emergenza sul sistema giurisdizionale;

ritenuto, pertanto, opportuno adottare, per il periodo fino al 15 aprile 2020, le presenti linee guida volte a regolamentare lo svolgimento della attività giurisdizionale non rientrante nel predetto rinvio;

PQM

ADOTTA

le seguenti linee guida per la fissazione e trattazione delle udienze a decorrere dal 23 marzo e fino al 15 aprile 2020

TRIBUNALE

Settore Civile

A)

Verranno trattati tutti i procedimenti civili connotati in sè dal carattere di urgenza come indicati dall'art. 2, comma 2 lettera G n. 1 del D.L. n. 11 /2020 e dall'art. 83, comma 2, lett. A) del D.L. n. 18/2020 con le seguenti indicazioni e specificazioni:

1) cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità con ciò facendo riferimento alle fattispecie di cui all'art. 433 e ss. C.C.

2) Procedimenti cautelari "aventi oggetto la tutela di diritti fondamentali delle persona", con interpretazione letterale e, quindi, restrittiva di detta norma che fa riferimento a diritti essenziali quali quelli inerenti la salute, il lavoro, la previdenza e l'assistenza.

3) procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di ADS, di interdizione e di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute con la specificazione che gli interessati devono dedurre e provare la esistenza di una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, fermo il potere / dovere del Giudice di ritenere esistente/inesistente detta situazione.

Con riferimento alle istanze in materia di V.G. che non richiedono la convocazione delle parti, il Giudice interessato continuerà a provvedere sulle stesse, tendenzialmente una volta alla settimana e tenendo conto delle esigenze della Cancelleria, senza distinzione tra istanze urgenti/ non urgenti e questo per evitare un grande accumulo di dette istanze per tutto il periodo di durata della presente situazione emergenziale

4) procedimenti di cui all'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;

5) procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

6) procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

7) procedimenti di cui all'art. 283 c.p.c

8) Tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, con dichiarazione di urgenza fatta con le modalità previste dal D.L. n. 11/2020e dal D.L. n. 18/2020

La identificazione di dette procedimenti avverrà, caso per caso, ad opera del Magistrato identificato come competente dall'art. 2 del D.L. n.11/2020 e dall'art. 83 del D.L. n.18/2020 previo invito - da esplicitare anche nel provvedimento di rinvio- alle parti a fare specifica istanza di trattazione allegando e riscontrando le

circostanze fattuali integranti tale urgenza, impregiudicata la decisione del Magistrato assegnatario del procedimento in ordine alla esistenza/ inesistenza di detta urgenza.

=====

B)

Visto l'art. 83, comma 5 del D.L. n. 18/2020 si specifica che, ove possibile, i procedimenti di cui sopra verranno trattati, con le modalità telematiche di cui all'art. 2, comma 2, lett. H) D.L. n.11/2020 (c.d. udienza figurata), in presenza dei requisiti previsti da detta normativa.

Inoltre si specifica che, in conformità con la sopra richiamata finalità primaria delle presenti linee guida, possono essere trattati - compatibilmente con le esigenze lavorative dei presidi predisposti per le singole Cancellerie- anche i procedimenti diversi da quelli sopra identificati ma che si caratterizzano , per il loro regolare svolgimento, per la presenza dei soli difensori delle parti, e, quindi, ad esempio: udienze di prima comparizione o di ammissione dei mezzi istruttori o di precisazione delle conclusioni; opposizioni alle esecuzioni, istanze di sospensione del titolo esecutivo o della esecuzione o altre controversie camerali per le procedure esecutive immobiliari (ad esempio: controversie distributive); istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c.; ricorsi di ingiunzione. Con riferimento a questi ultimi, in caso di concessione della provvisoria esecuzione, il difensore interessato contatterà preventivamente la Cancelleria per fissare uno specifico appuntamento per l'espletamento delle relative incombenze.

Non rientrano nella predetta ipotesi le udienze afferenti il conferimento di incarico al CTU e sua successiva partecipazione alle udienze, ivi comprese le udienze fissate per l'esame dell'elaborato tecnico peritale, con conseguente rinvio d'ufficio di dette udienze.

Si specifica che, sempre in coerenza con la sopra richiamata finalità primaria delle presenti linee guida, potranno essere tenute le udienze relativamente alle quali esiste la ragionevole certezza della mancata comparizione delle parti (es: udienze ex art. 309 c.p.c.).

Con riferimento ai predetti casi di svolgimento della c.d. udienza figurata, si invitano gli Avvocati a depositare previamente, in modalità telematica, tutti gli atti processuali (ivi compresi quelli introduttivi del giudizio) e ciò al fine di consentire al Giudice l'adozione, fuori udienza, dei relativi provvedimenti.

=====

C)

Per il periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020 viene riservata l'adozione di un ulteriore e successivo provvedimento organizzativo, dovendosi necessariamente tenere conto delle future risultanze afferenti la diffusione epidemiologica da COVID-19.

=====

Tutti i procedimenti che non rientrano in una delle categorie sopra specificate saranno rinviati ad epoca successiva al 15 aprile 2020, tenendo conto non solo dei singoli ruoli ma anche della necessità di adozione di ulteriore provvedimento organizzativo per il periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020.

Ugualmente verranno rinviate, essendo l'esigenza di evitare contatti ravvicinati ed assembramenti prevalente rispetto a quella degli interessi coinvolti, le udienze fissate di fronte alla Sezione specializzata agraria e quelle di convalida dello sfratto.

Settore procedure concorsuali

Il rispetto delle finalità primarie sopra richiamate, valutato in concreto con riferimento al numero dei procedimenti interessati, alla loro tipologia ed alle caratteristiche logistiche consente di confermare la trattazione della udienza prefallimentare fissata per il giorno 23 marzo p.v., anche in considerazione del carattere urgente dei procedimenti ivi fissati, consentendo la partecipazione telematica da remoto per chi è interessato.

Le udienze per l'esame dei rendiconti dei fallimenti, ove fissate, possono essere tenute con eventuale partecipazione da remoto e/o contraddittorio scritto, facendo - ad esempio- avvisare dal Curatore i potenziali interessati che possono non comparire e presentare osservazioni scritte.

Le udienza afferenti le adunanze dei creditori possono essere rinviate, salvo le ipotesi - da valutare caso per caso- di esistenza di ragioni di urgenza.

Le udienze di verifica del passivo e quelle ex art.10 legge n. 3/2012 vengono rinviare non integrando di per sé attività urgente.

Settore procedimenti di esecuzione mobiliare ed immobiliare

Richiamato quanto sopra specificato sub lettera B), si specifica, ulteriormente che le udienze fissate per la c.d. conferma della delega vengono "sostituite" da una istanza del creditore di prosecuzione delle vendite, da depositare telematicamente, con conferma della delega e fissazione di nuova udienza di verifica.

Le udienze di approvazione dei progetti di distribuzione davanti al Professionista delegato no vengono rinviate nel senso che la comparizione personale davanti al Professionista delegato viene sostituita con il deposito di osservazioni scritte nel fascicolo telematico, e ciò anche considerando il numero residuale di dette osservazioni e, se presentate, la loro semplice rimessione da parte del Professionista delegato degli atti del G.E. competente.

=====

SETTORE PENALE: DIBATTIMENTO E UFFICIO GIP/GUP

Verranno trattate esclusivamente i seguenti procedimenti:

- 1) Udienze di convalida dell'arresto o del fermo
- 2) Udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p.

- 3) Udienza nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive
- 4) Quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda nelle ipotesi di cui alle lettere a/d dell'art. 2, comma 2, lett. G) n. 2 D.L. n. 11/2020
- 5) Udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p., con dichiarazione d'urgenza fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile
- 6) Procedimenti esecutivi in cui viene fatta questione di validità del titolo detentivo

La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto indicati nei provvedimenti del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della Giustizia in data 10 marzo 2020.

=====

UFFICIO GIUDICE DI PACE

La esigenza di tutelare la salute degli operatori e della utenza, evitando - quindi - assembramenti e contatti ravvicinati nell'aula di udienza, risulta essere assolutamente prevalente rispetto a quella di garantire la celebrazione dei processi penali di competenza di detto Ufficio. Analoga considerazione vale per i processi civili i quali, del resto, non possono essere trattati con le modalità della c.d. udienza figurata stante la mancanza del servizio di deposito telematico.

Ne consegue che - ferma la disciplina di cui all'art. 2, comma 2 lett. G) del D.L. n. 11/2020 e dell'art. 83, comma 3, lett. A) del D.L. n. 18/2020 che riguarda l'Ufficio del Giudice di Pace solo con riferimento alla

convalida della espulsione- tutti gli altri processi dovranno essere rinviati fuori udienza.

Rimane ferma la trattazione dei ricorsi per ingiunzione e di tutti gli altri procedimenti che non richiedono la celebrazione di udienza.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento a tutti i Magistrati togati ed onorari ; al personale amministrativo; all'Ordine Avvocati in sede perché provveda alla diffusione tra gli iscritti; al Presidente della Corte di Appello di Bologna; al Consiglio Superiore della Magistratura; al Ministero della Giustizia-Dipartimento Organizzazione Giustizia, con pubblicazione sul sito web del Tribunale.

Piacenza, 19 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale
Dott. Stefano Brusati


Il Presidente del Tribunale
Dott. Stefano BRUSATI